

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 057/CSA– RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI NUNNO PAOLO LEONARDO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/CASTIGLIONE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al dirigente dell'U.S.D. 1913 Seregno Calcio, Di Nunno Paolo Lorenzo, che, nel corso della gara di Serie D, Seregno/Castiglione del 21.12.2014, era penetrato sul terreno di gioco, apostrofando con espressioni irrispettose l'arbitro e sospingendolo sino a farlo leggermente arretrare, persistendo, quindi, nella sua condotta ingiuriosa anche dopo essere stato allontanato, la sanzione dell'inibizione fino al 25.2.2015.

Tale pronuncia è stata impugnata dal sodalizio di appartenenza del Di Nunno che propone una versione ridimensionata dell'accaduto e, di conseguenza, chiede una riduzione dell'inibizione.

L'appello non ha fondamento e va respinto.

Nessun credito di attendibilità può infatti riconoscersi alla ricostruzione dei fatti, strumentalmente edulcorata, posta a fondamento dei motivi di doglianza perchè palesemente contraddetta dai documenti ufficiali che - è bene ricordarlo - in materia costituiscono fonti di prova privilegiata giusta il dettato di cui all'art.39 comma 1/1 C.G.S..

Ciò chiarito, va evidenziato come la condotta disciplinarmente rilevante del Di Nunno, connotata da intensità e persistenza, deve anche ritenersi aggravata dalla qualifica di dirigente accompagnatore del predetto tesserato tenuto, in quanto tale, ex art.65,1° comma N.O.I.F., a garantire il rispetto degli ufficiali di gara "impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità ed il prestigio".

Alla luce delle considerazioni che precedono la quantificazione dell'inibizione comminata è da giudicare assolutamente equa e proporzionata all'entità delle violazioni commesse.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAVIA/U. VENEZIA DEL 5.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 89/DIV del 9.12.2014)

Con atto del 10.12.2014, la Società A.C. Pavia S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della

L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 9.12.2014) con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 in relazione all'incontro di calcio del Campionato Nazionale Pavia/U. Venezia del 9.12.2014.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 15.1.2015, i motivi di reclamo.

Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata.

Al proposito, questa Corte osserva che, in relazione alla indebita presenza nel tunnel che conduce al locale spogliatoi di persone, non identificate, ma riconducibili alla Società ricorrente, appare equa la sanzione nella misura di € 300,00 anche alla stregua di analoghi precedenti.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla Società A.C. PAVIA s.r.l. e ridetermina la sanzione nella misura di € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALATI FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/TORRECUSO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

Con atto del 9.1.2015, la Società A.S.D. Roccella preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 7.1.15) con la quale era stata irrogata all'allenatore della Società, GALATI Francesco, la squalifica per tre gare effettive in relazione all'incontro di calcio Roccella/Torrecuso del 4.1.2015.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 19.1.2015, i motivi di reclamo.

Il reclamo è infondato.

Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor GALATI Francesco (consistite nello spintonare e discutere animatamente, fuori dell'area tecnica, con alcuni calciatori) costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD, con il ricorso in epigrafe indicato propone opposizione al provvedimento disciplinare, irrogato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, della sanzione dell'ammenda di € 2000.00 relativamente all'incontro di Campionato di Serie D Girone H della 16 giornata di andata del 21.12.2014 tra la A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD contro la Fidelis Andria.

Tale provvedimento era motivato dal fatto che sostenitori del Bisceglie 1913 “hanno fatto esplodere 4 randi nel loro settore e un petardo sulla pista di atletica e per aver 2 sostenitori entrati sulla pista di atletica per contestare i propri calciatori”.

Questa Corte presa in esame il referto arbitrale le motivazioni del ricorso nonché altri precedenti similari decide di ridurre l'ammenda ad € 1.500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), riduce l'ammenda ad € 1,500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)

Con ricorso dell'8.1.2015 la A.C. Pisa 1909 S.r.l. (d'ora in avanti Pisa) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (di cui al Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015) con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di €. 2.000,00 in relazione al comportamento di un gruppo di sostenitori che, nel corso della gara del Girone B svoltasi il 6.1.2015 contro la squadra del Forlì, avevano introdotto e fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi (senza conseguenze) ed avevano altresì intonato cori offensivi e provocatori nei confronti della tifoseria di altre squadre toscane.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale si richiedeva una riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia, il Pisa deduceva sostanzialmente come unico motivo la circostanza che i cori intonati della tifoseria, per un verso, non erano diretti contro la squadra avversaria bensì esclusivamente rivolti alle squadre (ed alla relativa tifoseria) della stessa regione di appartenenza (in particolare alle formazioni di Livorno e Lucca) e, per altro verso, non esprimevano alcun intento discriminatorio, dovendosi il loro "tenore" ricondurre ad un ormai consolidato (per quanto deprecabile) atteggiamento di esasperato, ma consueto, campanilismo che contraddistingue i rapporti tra tifosi di alcune formazioni toscane. Considerato, pertanto, che l'assenza di carattere discriminatorio era stata riconosciuta dallo stesso Giudice Sportivo, il quale aveva irrogato la sanzione solo in relazione al loro carattere offensivo e provocatorio, e considerato altresì che non si trattava di condotta posta in essere da tesserati bensì esclusivamente da sostenitori, con conseguente responsabilità solo "oggettiva" della squadra, la reclamante insisteva per una riduzione congrua della sanzione.

Il reclamo merita accoglimento, sia pure parziale.

Osserva la Corte, al riguardo, che il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione con riferimento a due distinti comportamenti tenuti dal gruppo di sostenitori e più precisamente: a) l'introduzione e l'esplosione di petardi durante la gara; b) l'intonazione di cori offensivi rivolti non già all'avversario (la squadra del Forlì) bensì ad altre squadre della stessa regione, tradizionalmente rivali.

Nel valutare la sanzione non può dunque prescindersi dal fatto che essa trova giustificazione in due distinti comportamenti, ben identificati nella decisione del Giudice, uno solo dei quali ha rappresentato oggetto di doglianza da parte del Pisa (ossia l'intonazione dei cori). Non vi è dubbio, pertanto, che per uno dei due comportamenti la sanzione non è neppure oggetto di contestazione. Per ciò che concerne i cori, pur dovendosi riconoscere il tono oggettivamente offensivo (sia pure nei confronti di quadre e tifoserie non coinvolte nella gara) può invece considerarsi equa una riduzione della sanzione, tenuto conto, per un verso, della loro riconducibilità a forme di campanilismo (comunque esasperato e sempre deprecabile in relazione ai valori che ispirano la competizione sportiva) e, per altro verso, al fatto che essa investe la squadra a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa 1909 S.S.AR.L. di Pisa riduce l'ammenda ad € 1.200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/BARLETTA DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015)

Con ricorso del 16.1.2015 la A.C.R. Messina S.r.l. (d’ora in avanti Messina) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (di cui al Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015) con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di €. 5.000,00 in relazione al comportamento di un addetto alla sicurezza nel recinto di giuoco che, nel corso della gara del Girone B svoltasi l’11.1.2015 contro la squadra del Barletta, aveva rivolto frasi offensive ad un assistente arbitrale fino ad essere allontanato dal campo.

A sostegno dell’impugnazione il Messina deduceva la sussistenza di una serie di circostanze attenuanti le quali, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali in materia, avrebbero militato nel senso di una riduzione della sanzione. Più in particolare il Messina indicava le seguenti circostanze:

a) l’adozione da parte della società di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire comportamenti antisportivi, frutto anche dell’impiego di adeguate risorse finanziarie ed umane che comproverebbero, sotto ogni profilo, uno sforzo per ridurre al minimo eventi come quello verificatosi;

b) l’allontanamento in via definitiva e la privazione di qualsiasi incarico per l’autore del fatto che ha determinato la sanzione;

c) la cooperazione di tutti gli esponenti della società con le forze dell’ordine e gli Ufficiali di gara;

d) il regolare svolgimento della partita dal quale si dovrebbe desumere la sostanziale irrilevanza dell’episodio e una sua, conseguente, più benevola considerazione ai fini della sanzione.

Il ricorso può essere parzialmente accolto, pervenendosi alla richiesta riduzione della sanzione.

Al riguardo, è da osservare che l’episodio di cui si è reso protagonista un addetto alla sicurezza appare frutto di una iniziativa personale, grave e intollerabile, la quale va tuttavia inquadrata nell’ambito delle misure predisposte dalla società, odierna reclamante, al fine di garantire con i propri mezzi episodi violenti e di consentire sul proprio campo il regolare svolgimento delle competizioni. Ciò che, infatti, può rimproverarsi alla società – chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva - non è l’inadeguatezza delle misure (in quanto lo *stewart* in questione era stato arruolato proprio allo scopo di prevenire episodi di violenza e cooperare con le forze dell’ordine), bensì una sorta di *culpa in eligendo* per aver affidato il compito a soggetto poi rivelatosi inadeguato. L’episodio appare oggettivamente circoscritto e non ha avuto riflesso alcuno sullo svolgimento della gara. Appare pertanto equo ridurre la sanzione alla somma di €. 2.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina, riduce l’ammenda ad € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELL’U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOI FEDERICO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/NUORESE CALCIO 1930 DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Federico Boi a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara del

4.1.2015 valevole per il Campionato di Serie D tra la Viterbese Castrense e la Nuorese Calcio 1930.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto giocatore, nel corso del gioco, ha protestato direttamente contro il Direttore di gara, spingendolo ponendogli entrambe le mani sul petto.

Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell'applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di 4 giornate proporzionata alla condotta rilevata dal direttore di gara.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore si debba ritenere adeguata

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAVIC STEFAN SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)

Al 40° del secondo tempo, della gara Parma/Fiorentina disputata il 6.1.2015, il calciatore Stefan Savic della società Fiorentina, colpiva con una gomitata, a gioco fermo ed al viso, un calciatore avversario.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive, anche in considerazione della già riportata diffida (IV sanzione).

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Fiorentina chiedendo il riesame del provvedimento di I° grado –con puntuali, diffuse e pertinenti argomentazioni difensive-, così riassumibili.

Il calciatore Savic non intendeva in alcun modo recare danno all'avversario – tra l'altro si era a fine gara, in un momento di agonismo e di situazione di fatica e disagio – a mezzo di una condotta violenta, ma intendeva unicamente contrastare l'avversario nel momento in cui entrambi i giocatori si contendevano il pallone ed il Savic (così come emergeva altresì dai fotogrammi prodotti) cercava di divincolarsi da una reiterata trattenuta continuata e volontaria dell'avversario che era iniziata nella zona di metà campo per terminare quasi a ridosso dell'area di rigore, tant'è che l'avversario (Cassano), veniva poi ammonito.

Nel frangente, sempre secondo la prospettiva dell'impugnazione, il Savic aveva solo involontariamente allargato il braccio per mantenere la posizione e, nella sostanza, è venuto a contatto con l'avversario con una normale dinamica di gioco nell'ambito del più classico degli scontri fisici, senza alcun atteggiamento violento.

In conclusione, secondo la reclamante, si era trattato di uno scontro tra due calciatori che si contendevano il pallone e l'arbitro, prima ed il Giudice Sportivo dopo, avrebbero avuto una erronea percezione della realtà anche con riferimento al fatto che il gioco non era stato ancora interrotto al momento del fatto e che quindi non poteva parlarsi in nessun modo di gioco fermo.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale –così come confermato anche per le vie brevi dall'arbitro sentito da questa Corte – emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Savic ha colpito- ben dopo che l'arbitro aveva interrotto il gioco, fischiando un calcio di punizione- volontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro stesso che ha puntualmente ricostruito gli accadimenti dal medesimo in quel momento percepiti.

Analogamente non può dirsi che il Giudice Sportivo abbia in qualche maniera frainteso la portata del referto arbitrale essendo evidente come l'arbitro abbia contrariamente alle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, assolutamente e chiaramente specificato la condotta del Savic.

Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza, evidenziata nell'impugnazione, che si trattava dello sviluppo di una azione tesa a contrastare l'avversario,

poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire nel pieno rispetto delle regole sportive senza che il tutto trasmodasse in comportamento violento.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha inflitto l'esatta sanzione prevista dal vigente Codice di Giustizia; aumentando la pena base per la condotta violenta (art. 19 IV c, lett. b) – C.G.S.) con 1 ulteriore giornata di squalifica in considerazione appunto della diffida pendente sul Savic.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CALCIO SAN CESAREO DELL'11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 14.1.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al giocatore Andrea Saraniti a seguito del comportamento tenuto da quest'ultimo nel corso della gara dell'11 gennaio 2015 valevole per il Campionato di Serie D tra la Viterbese Castrense S.r.l. e la San Cesareo.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, a gioco fermo, ha afferrato un calciatore avversario per i capelli.

Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell'applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di 3 giornate, né erronea, né tantomeno eccessiva nella quantificazione.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al giocatore si debba ritenere adeguata

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELL'A.S.D. F.C.D. ROSSOBLU POTENZA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 2.000,00;
- 1 GARA A PORTE CHIUSE,

INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON VALLO DELLA LUCANIA/ROSSOBLU POTENZA DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

Nel corso della gara G. Vallo della Lucania/R. Potenza del 18.01.2015, uno degli assistenti dell'arbitro veniva fatto oggetto, durante l'incontro e fino al termine dello stesso, del lancio di monetine e un bottiglia di vetro –che non lo raggiungevano- da parte di sostenitori del R. Potenza.

I medesimi tifosi del R. Potenza nel corso della partita si erano altresì resi responsabili del lancio di due petardi sul campo per destinazione, la cui esplosione provocava un malessere (stordimento) ad uno degli assistenti dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. .n 79 del 21.01.2015), irrogava a carico della Società presso il Dipartimento Interregionale la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all'ammenda di € 2.000,00, anche in considerazione dei precedenti e della potenziale idoneità delle condotte a provocare danni all'integrità fisica.

Proponeva impugnazione la Società R. Potenza chiedendo l'annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da

comportare dette afflittive misure tenuto conto che l'incontro si svolgeva fuori casa e che pertanto la responsabilità organizzativa doveva considerarsi attenuata.

Infatti, giocando in campo avverso, la Società non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Evidenziava che non vi erano precedenti a carico della società stessa e che la gara si era svolta senza alcuna alterazione del suo regolare svolgimento.

Sottolineava la Società R. Potenza come vi fossero al riguardo specifici precedenti di questa Corte che si attingevano al caso in questione.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società R. Potenza giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall'adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri sostenitori; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria.

Si osserva infatti –rifacendosi proprio agli specifici precedenti citati dalla reclamante- che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto di uno degli ufficiali di gara sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e *vulnus* ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti verso uno degli ufficiali di gara e dall'esplosione dei petardi nelle sue vicinanze.

Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa.

Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta.

Ancora in effetti tutte le altre azioni poste in essere dalla tifoseria non hanno assunto connotati di protesta e/o manifestazioni violente, seppur essendo comunque al di fuori dei normali canoni comportamentali.

Conseguenzialmente, sembra equo modificare la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse - anche in considerazione del fatto che, seppur destinatario di alcuni oggetti lanciati, il collaboratore dell'arbitro non è stato attinto e non ha riportato peculiari menomazioni dall'esplosione dei petardi - con la inflizione della diffida, confermando integralmente la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C.D. Rossoblu Potenza di Potenza, ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 2.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio